

## 2. GESTIONE DELLE DOMANDE

DOMANDA	RISPOSTA
<b>Come deve essere considerata la residenza in Emilia-Romagna?</b>	I 24 mesi di residenza in Emilia-Romagna sono da considerare in modo continuativo.
<b>Come comportarsi in caso di modifica della composizione familiare?</b>	In caso di variazione anagrafica (nascita o decesso o altre variazioni nella composizione del nucleo familiare) i beneficiari devono comunicare entro 60 giorni al Comune dove hanno presentato domanda, ogni variazione della composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE. La DSU deve essere pertanto aggiornata, entro 60 giorni dalla variazione.
<b>Nel caso in cui uno dei componenti il nucleo diventi maggiorenne, è necessario comunicare la variazione o presentare nuovamente la DSU?</b>	No, in questo caso non occorre presentare una nuova DSU, né presentare una nuova domanda.
<b>Come comportarsi quando si riscontra una difformità tra nucleo ISEE e nucleo anagrafico?</b>	In ogni caso di difformità nel numero dei componenti tra nucleo anagrafico e nucleo ISEE occorre invitare il beneficiario a presentare una DSU aggiornata entro 60 giorni dalla variazione. Fa infatti fede quanto indicato nella DSU.
<b>Come comportarsi nel caso in cui uno dei due genitori non sia convivente e non risulti nella DSU? Occorre considerare la componente aggregata?</b>	I non conviventi non compaiono nella composizione familiare; fa fede quindi la composizione dichiarata in DSU, se corrispondente alla situazione reale al momento della domanda.  Nb. Gli operatori sono tenuti a verificare la corrispondenza tra composizione del nucleo indicata in DSU e situazione effettiva.
<b>Come comportarsi in caso di decesso del titolare della domanda?</b>	Se la domanda non è ancora stata trasmessa ad INPS occorre non procedere oltre. Se la domanda è stata già trasmessa ad INPS è necessario attendere l'esito e, nel caso sia positivo, occorre inserire il motivo di decadenza (cfr. Sezione Revoca o decadenza)
<b>Chi percepisce un assegno sociale, in possesso di tutti i requisiti economici per accedere al REI, può presentare domanda?</b>	L'assegno sociale non è oggetto di incompatibilità con il REI. Ma, da luglio, l'importo dell'assegno entra nei calcoli per la decurtazione del REI, pertanto genera un abbassamento dell'importo del beneficio. Può verificarsi il caso che tale decurtazione generi un importo REI pari a 0 oppure negativo; in questi casi la domanda viene considerata da INPS come respinta.

<p><b>Cosa significa quando una domanda REI risulta respinta pur avendo esito OK e tutti i requisiti positivi?</b></p>	<p>Si tratta delle domande che pur avendo i requisiti per accedere alla misura vengono respinte in quanto le decurtazioni determinate dai trattamenti assistenziali e/o dai redditi, generano un importo REI pari a 0 oppure negativo.</p>
<p><b>Come vanno trattate le domande SOSPESE/che significato ha lo stato domanda SOSPESA?</b></p>	<p>Le domande RES sospese sono quelle per le quali il rinnovo del bimestre marzo/aprile non è andato a buon fine a causa della mancata presentazione della dichiarazione ISEE – 2018 entro i termini stabiliti (DSU entro il 31 marzo scorso). Queste domande al momento del rinnovo – nel Menu Visualizza e Autorizza - hanno avuto risposta KO alla richiesta Esito per il Bim. 2018-02 [mar.-apr.]. La griglia esiti si presenta senza N. componenti e senza esito ISEE. La griglia viene mostrata con dati incompleti, proprio perché l'ISEE non è stata trovata. Tali valori negativi non devono pertanto essere presi in considerazione. Queste domande al momento del prossimo rinnovo (maggio/giugno) avranno esito positivo se nel frattempo sarà stata presentata una nuova DSU valida. Il beneficio potrà proseguire, e l'ammontare del contributo sarà comprensivo degli arretrati relativi ai bimestri precedenti sospesi. La disponibilità degli esiti per il rinnovo di maggio-giugno + bimestre arretrato, è prevista per settembre.</p>
<p><b>Che significato hanno i diversi STATI delle domande?</b></p>	<p><u>IN COMPILAZIONE</u> Domanda nella sua prima fase. Ancora modificabile. Salvata ma non inviata ad Inps.</p> <p><u>IN VERIFICA</u> Domanda completata, e non modificabile perché già Salvata. Non ancora inviata ad Inps. Possono essere già state inserite le verifiche comunali, o meno. Sono in questo stato le domande Salvate e per le quali non è possibile effettuare l'invio.</p> <p><u>IN ATTESA</u> Domanda inviata ad Inps, per la quale non è disponibile/visualizzabile l'esito</p> <p><u>IN EROGAZIONE / PROGETTO DA SOTTOSCRIVERE</u> Domanda accolta, con erogazione del beneficio in corso.</p> <p><u>RESPINTA</u> Domanda non accolta</p> <p><u>DECADUTA</u> Domanda precedentemente accolta, per la quale sono intervenuti motivi di decadenza, da parte di Inps o da parte dell'operatore comunale.</p> <p><u>CANCELLATA</u> Domanda non più valida (per nessuno scopo) ma presente nel sistema.</p> <p><u>DA AUTORIZZARE</u> Domanda per la quale è presente un esito positivo (per rilascio carta o per rinnovo), con disposizione di pagamento ancora da autorizzare.</p> <p><u>SOSPESA</u> Domanda decaduta temporaneamente, per DSU 2018 non presentata entro i termini. Al prossimo rinnovo, se la DSU verrà trovata da Inps, l'erogazione del beneficio riprende, con conguaglio bimestre sospeso.</p> <p><u>DA CORREGGERE</u> <i>Sono necessarie verifiche, inviare segnalazione all'assistenza</i></p>

<p><b>Come procedere quando una domanda risulta, da portale regionale, "in attesa" e nel portale Inps "in evidenza alla sede"?</b></p>	<p>Si tratta di una domanda ancora in attesa di esito REI, perché sono state rilevate da Inps difformità od omissioni nel modello ISEE presente al momento della verifica. In questi casi INPS provinciale è competente sulle verifiche del caso e sulla eventuale regolarizzazione della posizione. È bene invitare il cittadino a regolarizzare o integrare la situazione con una nuova ISEE.</p>
<p><b>Come comportarsi in caso di domanda impossibile da inviare ad INPS a causa del seguente errore: "il nome inserito non corrisponde al valore presente in archivio"? Ovvero quando il codice fiscale non viene accettato?</b></p>	<p>Occorre verificare la correttezza del codice fiscale al seguente indirizzo dell’Agenzia Entrate:  <a href="https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.do?parameter=verificaCf">https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.do?parameter=verificaCf</a>  Una volta individuato il CF corretto occorre modificare i dati della domanda; se quest’ultima è già in verifica occorre richiedere la rimessa in compilazione a <a href="mailto:assistenza.res@cup2000.it">assistenza.res@cup2000.it</a></p>
<p><b>Che cos’è e come si calcola L’ISRE</b></p>	<p>Per indicazioni specifiche consultare il seguente documento  <a href="http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focuson/Reddito-di-Inclusione-Rel/Documents/ISRE.pdf">http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focuson/Reddito-di-Inclusione-Rel/Documents/ISRE.pdf</a></p>